

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

I.C. TAVERNERIO

Via Risorgimento, 22 – 22038 TAVERNERIO (CO)

C.F. 80019180134

Tel. 031426265-Fax 031420159

Mail Uffici: coic817001@istruzione.it

Sito web : <http://www.ictavernerio.gov.it>

PEC: coic817001@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DEI VIAGGI E DELLE USCITE D'ISTRUZIONE

Art. 1 - Finalità

- a. La Scuola considera i viaggi d'istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, enti istituzionali ed amministrativi e la partecipazione ad attività teatrali e sportive, strumento per realizzare le proprie finalità istituzionali d'istruzione, educazione e orientamento, dichiarate nel POF; queste iniziative costituiscono parte integrante dell'attività formativa alla pari delle lezioni d'aula, nonché momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
- b. Le uscite devono avvenire in condizioni di sicurezza per gli alunni e gli accompagnatori.

Art. 2 – Tipologia delle attività didattiche esterne

- a. Uscite a piedi sul territorio (es. Biblioteca, Case di Riposo, Siti d'interesse culturale, Villa Santa Maria, ecc.) I docenti dovranno preventivamente acquisire, all'inizio dell'anno scolastico, l'autorizzazione dei genitori.
- b. Viaggi e visite d'integrazione culturale, con finalità d'informazione di carattere geografico, storico, artistico e di documentazione su argomenti trattati nelle materie curricolari, compresi spettacoli teatrali o cinematografici.
- c. Visite ad Aziende, Scuole ed Enti con finalità di orientamento scolastico e di documentazione sulle realtà produttive del territorio.
- d. Viaggi connessi ad attività sportive, quali manifestazioni scolastiche locali, intercomunali, provinciali e regionali.

Art. 3 – Procedure per le uscite

- a. I Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, riuniti in seduta plenaria, esaminano e approvano le proposte di uscite presentate dagli insegnanti, verificandone la validità didattica ed educativa, la coerenza con le attività previste dal POF e dalla programmazione collegiale, l'effettiva possibilità di svolgimento e la disponibilità degli insegnanti ad accompagnare le classi interessate.
- b. I referenti dei plessi raccolgono le proposte formulando un piano delle uscite da presentare, entro e non oltre la fine di ottobre, al referente individuato dal DS per le rispettive approvazioni di Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto.
- c. Per ogni uscita devono essere indicati:
 - 1. La meta
 - 2. Le motivazioni didattiche ed educative
 - 3. Il programma dell'uscita
 - 4. Le classi partecipanti e il numero degli alunni
 - 5. Il docente responsabile dell'uscita

6. I nomi degli accompagnatori
 7. Il costo dell'uscita ad esclusione del trasporto
 8. La durata dell'uscita
 9. La data indicativa dell'uscita
 10. Il mezzo di trasporto utilizzato.
- d. E' consentito partecipare a concerti, spettacoli cinematografici e teatrali, visitare mostre e musei, qualora eventualità impreviste ed esigenze particolari lo richiedano, anche se non sono stati esplicitamente inseriti sul piano delle uscite perché non ancora conosciuti.
 - e. Il docente accompagnatore al termine dell'uscita relazionerà al Dirigente scolastico eventuali criticità.
 - f. Il Direttore dei SGA provvederà agli aspetti istruttori del procedimento.
 - g. Per non interferire con le operazioni di chiusura dell'anno scolastico, le uscite devono avvenire entro e non oltre il 15 maggio per quanto riguarda la scuola secondaria di 1^ grado, il 31 maggio per ciò che concerne la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, salvo motivazioni particolari;
 - h. Non sono consentite uscite non autorizzate dal Consiglio d'Istituto, tranne quelle previste al punto d.

Art. 4 - Accompagnatori

- a. Se l'iniziativa interessa un'unica classe, sono necessari due accompagnatori; se più classi, uno ogni quindici alunni; se alle uscite partecipano alunni in situazione di disabilità, tra gli accompagnatori deve essere presente un docente di sostegno assegnato alla classe ogni uno o due alunni, secondo la gravità della disabilità.
- b. Previa autorizzazione del Dirigente, i collaboratori scolastici e gli assistenti educativi, dove siano previsti, possono affiancare ma non sostituire i docenti nell'attività di accompagnatori. La responsabilità rimane ai docenti.
- c. In caso di legittimo impedimento di uno degli accompagnatori designati, il Dirigente Scolastico procederà alla nomina di un sostituto, anche se non della classe.
- d. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio anche in altri plessi, è tenuto a prendere accordi con la Dirigenza per la sua sostituzione; se è impegnato anche in altre Scuole, deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico delle scuole in cui presta servizio.

Art. 5 - Partecipazione degli alunni

- a. Si auspica la totale partecipazione dell'intera classe.
- b. Nessun alunno deve essere escluso dai viaggi d'istruzione e dalle uscite guidate per ragioni di carattere economico. A tal fine, con delibera del Consiglio di Istituto, la scuola interviene al pagamento parziale, per i nuclei familiari che presentino certificazione ISEE pari o inferiore a 7500€.
- c. Il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale non è concessa l'autorizzazione all'uscita con pernottamento, è pari ai 3/4 degli alunni interessati o ai 2/3 degli alunni della singola classe.
- d. Nella Scuola dell'Infanzia è di norma prevista la totale adesione dei partecipanti.
- e. Non possono partecipare alle uscite alunni e docenti sprovvisti della copertura assicurativa.

Art. 6 - Numero delle uscite e tetti di spesa

- a. Ogni classe può utilizzare al massimo 6 giorni per uscite nel corso dell'anno scolastico. **Le uscite pedonali che non necessitano di mezzi di trasporto per gli spostamenti non sono da conteggiarsi nel limite delle 6 uscite.**
- b. A norma di legge, non è consentita la gestione fuori bilancio, per cui ogni genitore verserà la quota prevista per le uscite didattiche tramite Bonifico bancario secondo le indicazioni che la scuola fornirà attraverso apposita comunicazione.
- c. Per eventuali pagamenti da effettuarsi in loco, il Direttore SGA emetterà un mandato di pagamento a favore di un docente referente o accompagnatore.
- d. Di norma, il tetto massimo della spesa per un'uscita che si effettua entro la giornata è di € 50; per un viaggio d'istruzione di due giorni (1 pernottamento) è di 150€, per tre giorni (2 pernottamenti) è di € 180.
- e. Di anno in anno, il Consiglio d'Istituto può valutare l'opportunità di variare il tetto massimo fissato per adeguarlo al costo della vita.
- f. Sono auspicabili aggregazioni di classi e di scuole per ottimizzare l'uso dei mezzi di trasporto e contenere le spese.

Art. 7 - Mete

- a. Nella Scuola dell'Infanzia si possono effettuare uscite di un solo giorno nell'ambito del Comune, dei Comuni vicini, a Como.
- b. Nella Scuola primaria sono consentite visite d'istruzione per non più di una giornata.
- c. Per la Scuola secondaria di I grado, sono consentiti viaggi d'istruzione che prevedano fino a due pernottamenti per le sole classi seconde e terze.
- d. Viaggi all'estero sono consentiti ai soli alunni delle classi terze della Scuola secondaria.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio d'Istituto in data 13 gennaio 2017 con delibera n.58

.....
Dal **Codice Civile:**

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Dalla **L. 312/1980**:

Art. 61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.